

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

nel corso delle operazioni per la realizzazione di un pozzo, si calava nella buca ma il terreno franava seppellendolo.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 2

il lavoratore risponde del suo operato in materia di sicurezza sul lavoro “solo per un comportamento abnorme, del tutto anomalo, esorbitante dalle normali operazioni ovvero incompatibili con il sistema di lavorazione e non anche per un suo comportamento negligente ed imprudente”, che con le ultime sentenze della Corte Suprema, sembra essere completamente rivista, probabilmente alla luce di una più corretta lettura delle norme di prevenzione degli infortuni già contenute nel D. Lgs. 626/94, ora trasferite nel D. Lgs 81/08, che peraltro ha abrogato la specifica legislazione italiana risalente agli anni '55 e '56 che, per taluni aspetti si poneva in contrasto con la normativa derivante dalle Direttive della Comunità europea.

L'evento, trae riferimento da un infortunio occorso nell'esecuzione di uno scavo realizzato con una ruspa, dove nel corso delle operazioni di sbancamento, un amico del proprietario del terreno si è calato nella buca per valutazioni tecniche, ma il terreno è franato seppellendolo e cagionandone il decesso.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e di quelle in favore delle parti civili e liquida le stesse in €.4.226,87 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Note

Quanto alla colpa del lavoratore (conducente della ruspa) la Suprema Corte, ha confermato la responsabilità penale del lavoratore, come espresso nella sentenza di Appello, “per aver proceduto a effettuare lo scavo senza predisporre le previste armature atte a prevenire il pericolo di frana e senza approntare sistemi di protezione dello scavo idonei a evitare che persone presenti sul posto vi si potessero calare, e che, data la sua esperienza nella specifica attività, non poteva non percepire, durante l'esecuzione del lavoro, il concreto pericolo derivante dalle seguenti circostanze di fatto:

- uso di una macchina rivelatasi, nel corso delle operazioni, inadeguata;
- mancanza di armature nello scavo;
- assenza di qualsiasi forma di protezione che impedisse l'accesso allo scavo;
- presenza di persone nelle immediate vicinanze dello scavo stesso”.

Non è rilevante per la Corte la circostanza che, “essendo lo stesso un «semplice lavoratore subordinato operatore di macchine per la movimentazione terra» (come precisato nel ricorso), dovrebbe andare esente da responsabilità, non potendo rispondere delle eventuali omissioni e violazioni normative riconducibili al datore di lavoro; al contrario, è risultata da parte sua la violazione di specifiche disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 81/2008, i lavoratori devono «segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli»; dunque, il lavoratore, dopo avere iniziato le operazioni di scavo senza la predisposizione delle armature necessarie per evitare il pericolo di frana del terreno, non avrebbe dovuto proseguire nel lavoro, stante la evidente inidoneità della macchina escavatrice (come poi accertato anche dalla ASL), mentre avrebbe ben potuto (e dovuto, proprio in forza della disposizione citata), sospendere il lavoro”.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.